

2. La Commissione comunica tempestivamente tale informazione pertinente alla segreteria dell'ICCAT affinché venga esaminata dal comitato di applicazione dell'ICCAT.

*Articolo 4*

1. Le autorità competenti di uno Stato membro che hanno fermato e/o ispezionato una nave di nazionalità imprecisata comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell'inchiesta nonché, se del caso, le misure adeguate che esse hanno adottato in base al diritto internazionale.

2. La Commissione trasmette quanto prima i dati suddetti alla segreteria dell'ICCAT.

*Articolo 5*

1. È vietato ai pescherecci e alle navi madre comunitarie di ricevere trasbordi in mare di specie di competenza dell'ICCAT provenienti da pescherecci battenti bandiera

di parti non contraenti che non abbiano lo status di parti, entità o entità di pesca cooperanti.

2. La Commissione comunica agli Stati membri prima dell'inizio dell'anno l'elenco delle parti, entità o entità di pesca cooperanti adottato dall'ICCAT.

3. Anteriormente al 1° ottobre di ogni anno gli Stati membri trasmettono le informazioni relative alle attività di trasbordo effettuate dalle navi comunitarie dopo il 1° novembre dell'anno precedente alla Commissione, che le trasmette all'ICCAT.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

L. SCHOMERUS